

***Favor veritatis o favor minoris? L'impugnazione del riconoscimento scientemente non veritiero in una recente pronuncia della Corte costituzionale\****

*di Alessandro Candido – Professore a contratto di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Milano Bicocca e dottore di ricerca in diritto costituzionale nell'Università Cattolica*

**ABSTRACT:** The Constitutional Court (decision 127/2020) ruled on legitimacy to contest the son's acknowledgement by the person who made it being aware of its untruthfulness. The issue is to identify – in the light of a constitutionally orientated interpretation – the right balance between the biological truth and the interest of the child. The Constitutional Court stated that it is an assessment in the hands of the judge case-by-case, having particular regard to the right to personal identity guaranteed by Article 2 of the Constitution.

**SOMMARIO:** 1. L'oggetto del sindacato della Corte costituzionale. – 2. L'interpretazione evolutiva dell'art. 263 cod. civ. nella giurisprudenza di legittimità e nella giurisprudenza costituzionale. – 3. La sentenza n. 127 del 2020: il criterio guida dell'immanenza dell'interesse del minore. – 4. Una conclusione: interesse pubblico e *best interests of the child*.

---

\*Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

## 1. L'oggetto del sindacato della Corte costituzionale

Con la sentenza n. 127 del 2020 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla controversa questione della legittimazione a contestare il riconoscimento del figlio da parte di chi lo abbia effettuato nella consapevolezza della sua non veridicità.

Il giudizio *a quo* ha ad oggetto l'appello, proposto dalla Curatela di una minore, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Torino, in accoglimento della domanda avanzata dall'autore del riconoscimento della stessa minore quale figlia, ha annullato per difetto di veridicità tale riconoscimento (effettuato nella piena consapevolezza della sua falsità), disponendo le relative annotazioni sui registri dello stato civile.

La Corte d'Appello di Torino, in qualità di giudice remittente<sup>1</sup>, ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 263 cod. civ.<sup>2</sup> – contenente la disciplina dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità – per violazione dell'art. 3 Cost.; secondo il collegio, infatti, la norma discrimina chi abbia effettuato consapevolmente il riconoscimento non veridico rispetto a chi, invece, abbia prestato il consenso alla fecondazione eterologa. La ragione dell'irragionevolezza risiederebbe nel fatto che, sebbene in entrambi i casi alla base del riconoscimento vi è un atto consapevole e *contra legem*, solo a chi abbia prestato il proprio consenso al concepimento mediante fecondazione medicalmente assistita sarebbe preclusa la via dell'impugnazione<sup>3</sup>. Inoltre, sempre in

---

<sup>1</sup> Il giudizio *a quo* ha ad oggetto l'appello della sentenza con cui il Tribunale di Torino, accogliendo la domanda proposta dall'autore del riconoscimento – consapevolmente falso – della minore come figlia, ha annullato siffatto riconoscimento (effettuato nel 2004) per difetto di veridicità.

<sup>2</sup> Senza pretesa di esaustività, nell'ambito della sterminata dottrina civilistica a commento della norma in oggetto, prima della riforma del 2012, cfr. *ex plurimis*: F.D. BUSNELLI, *La disciplina dei vizi del volere nella confessione e nel riconoscimento dei figli naturali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1959, 1235 ss.; A. PALAZZO, *La filiazione fuori del matrimonio*, Milano, Giuffrè, 1962; A. CICU, *La filiazione*, in *Trattato di diritto civile italiano*, F. Vassalli (diretto da), vol. III, t. II, Torino, Utet, 1969; U. MAJELLO, *Della filiazione naturale e della legittimazione*, in *Commentario del codice civile*, A. Scialoja, G. Branca (a cura di), Bologna-Roma, Zanichelli, 1982, 2 ss.; G. FERRANDO, *La filiazione naturale e la legittimazione*, in *Trattato di diritto privato*, P. Rescigno (diretto da), vol. III, t. 4, Torino, Utet, 1997, 120 ss. Dopo la riforma, invece, cfr. ad es. C. BIANCA, *Diritto civile*, vol. II, 1, *La famiglia*, Milano, Giuffrè, 2014, 397 ss.; G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, Torino, Utet, 2020, 340 ss.; M. PALADINI, A. RENDA, D. MINUSSI, *Manuale di diritto civile*, Milano, Giuffrè, 2020, 459-463.

<sup>3</sup> Così dispone l'art. 9, co. 1, l. 19 febbraio 2004, n. 40 (rubricata “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”): “qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice”. Con sent. n. 162 del 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole “in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3”. A commento della menzionata decisione, cfr. A. MORRONE, *Ubi*

violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 263 cod. civ. consentirebbe a chi abbia consapevolmente scelto di instaurare un rapporto di filiazione di sacrificare l'interesse del soggetto riconosciuto come figlio, sulla base di una personale riconsiderazione di valutazioni a suo tempo (*rectius*, al momento del riconoscimento) effettuate.

Da ultimo, secondo il giudice *a quo*, la norma censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 2 Cost., intaccando i principi di responsabilità individuale, solidarietà sociale e tutela dell'identità personale del figlio.

Tenuto conto dei dubbi di legittimità costituzionali avanzati dal remittente, ad avviso di chi scrive l'oggetto del sindacato del giudice delle leggi – concernente la verifica del fondamento costituzionale della legittimazione a impugnare il riconoscimento scientemente non veritiero – deve essere esaminato alla luce del necessario bilanciamento tra i diversi valori coinvolti: da un lato il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica, anche in considerazione delle acquisizioni scientifiche avanzate nel campo della genetica e dell'elevato grado di attendibilità dei risultati delle indagini (cioè il c.d. *favor veritatis*<sup>4</sup>); dall'altro l'interesse alla certezza degli *status* e alla stabilità dei rapporti familiari (vale a dire, il *favor minoris*), tenuto conto della sempre maggiore considerazione assunta dal diritto all'identità personale, che non necessariamente si correla alla verità biologica, ma – come in più occasioni ha osservato non solo la Corte costituzionale, ma anche la Corte di Cassazione – è connesso anche “*ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia*”<sup>5</sup>.

---

scientia ibi iura, in *giurcost.org*, *Studi*, 2014; G. SORRENTI, *Gli effetti del garantismo competitivo: come il sindacato di legittimità costituzionale è tornato al suo giudice naturale (a margine di Corte cost., sent. n. 162/2014)*, *ibid.*; A. RUGGERI, *La Consulta apre all'eterologa ma chiude, dopo averlo preannunziato, al "dialogo" con la Corte Edu*, in *Forum di Quad. cost.*, 2014; S. PENASA, *Nuove dimensioni della ragionevolezza? La ragionevolezza scientifica come parametro della discrezionalità legislativa in ambito medico-scientifico*, *ibid.*; G. D'AMICO, *La Corte e il peccato di Ulisse nella sentenza n. 162 del 2014*, *ibid.*; L. VIOLINI, *La Corte e l'eterologa: i diritti enunciati e gli argomenti adottati a sostegno della decisione*, in questa *Rivista*, 2014; V. BALDINI, *Diritto alla genitorialità e sua concretizzazione attraverso la PMA di tipo eterologo (ad una prima lettura di Corte cost., sent. n. 162/2014)*, in *dirittifondamentali.it*, 2014; A. D'ALOIA, *Quel che resta della legge 40*, in *Riv. di BioDiritto*, n. 2/2014, 1 ss.; M. D'AMICO, *L'incostituzionalità del divieto assoluto della c.d. fecondazione eterologa*, *ibid.*, 13 ss.; C. TRIPODINA, *Il "diritto" a procreare artificialmente in Italia: una storia emblematica, tra legislatore, giudici e Corti*, *ibid.*, 67 ss.; S. AGOSTA, *L'anabasi (tra alterne fortune) della fecondazione eterologa a dieci anni dalla l. n. 40/2004*, *ibid.*, 89 ss.

<sup>4</sup> Sul tema, con specifico riferimento all'accertamento della maternità, si rinvia al volume di A. RENDA, *L'accertamento della maternità. Profili sistematici e prospettive evolutive*, Torino, Giappichelli, 2008.

<sup>5</sup> Cass., sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26767; ma cfr. anche Cass., sez. I, 3 aprile 2017, n. 8617.

## 2. L'interpretazione evolutiva dell'art. 263 cod. civ. nella giurisprudenza di legittimità e nella giurisprudenza costituzionale

La Corte costituzionale si è pronunciata sull'art. 263 cod. civ. in più occasioni: sia rispetto alla formulazione previgente<sup>6</sup>, sia con riferimento a quella attuale<sup>7</sup>, intervenuta a seguito della riforma della filiazione del 2012-2013<sup>8</sup>, che mirava (tra l'altro) a stabilizzare lo *status* di figlio, rendendo meno agevole la contestazione di un riconoscimento non veridico e, al contempo, semplificando il disconoscimento di paternità per il figlio nato fuori dal matrimonio<sup>9</sup>.

In tal senso, se da un lato la norma consentiva – e consente – l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità all' "*autore del riconoscimento*", a "*colui che è stato riconosciuto*" e a "*chiunque vi abbia interesse*", dall'altro, a differenza della previgente formulazione, l'imprescrittibilità dell'azione è prevista soltanto per il figlio; invece gli altri soggetti legittimati possono esercitare l'azione entro termini di decadenza ben definiti<sup>10</sup>.

<sup>6</sup> Ad esempio, con sentenza n. 134 del 1985 la Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità con riferimento all'art. 30, Cost., secondo capoverso; successivamente, con sentenza n. 625 del 1987 il giudice delle leggi aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità del secondo comma, con riferimento agli artt. 29 e 30 Cost.; con sentenza n. 158 del 1991 era stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 Cost.; infine, con sentenza n. 112 del 1997 vi era stata un'ulteriore pronuncia nel senso dell'infondatezza, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost.

<sup>7</sup> Oltre che alla pronuncia oggetto del presente commento, ci si riferisce in particolare alla sentenza n. 272 del 2017, con la quale la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, co. 1, Cost., quest'ultimo in riferimento all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Si rinvia a G. MATUCCI, *La dissoluzione del paradigma della verità della filiazione innanzi all'interesse concreto del minore (Nota a sent. Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272)*, in *Forum di Quad. cost.*, 2018; G. BARCELLONA, *La Corte e il peccato originale: quando le colpe dei padri ricadono sui figli. Brevi note a margine di Corte cost. 272 del 2017, ibid.*; F. ANGELINI, *Bilanciare insieme verità di parto e interesse del minore la Corte costituzionale in materia di maternità surrogata mostra al giudice come non buttare il bambino con l'acqua sporca*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2018, 149 ss.

<sup>8</sup> Si tratta della legge delega n. 219 del 2012, da cui deriva il d.lgs. n. 154 del 2013. In particolare, con riferimento alla fattispecie in esame, l'art. 2, co. 1, lett. g), l. n. 219 del 2012, delegava il Governo a intervenire sulla "*disciplina dell'impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati*".

<sup>9</sup> Si fa riferimento agli artt. 243-bis ss. cod. civ. In verità, già la riforma del diritto di famiglia del 1975 aveva novellato la disciplina dell'azione di disconoscimento della paternità, con l'obiettivo di temperare la preminenza del *favor legitimitatis* rispetto alla verità dello status di filiazione. *Ex plurimis*, cfr. G. CATTANEO, *Della filiazione legittima*, in *Commentario del codice civile*, A. Scialoja, G. Branca (a cura di), Bologna-Roma, Zanichelli, 1988, 16 ss.; ma anche M. SESTA, *La Filiazione*, in *Filiazione, adozione, alimenti*, T. Auletta (a cura di), *Trattato di diritto privato*, M. Bessone (diretto da), Torino, Giappichelli, 2011, spec. 3 ss.

<sup>10</sup> In particolare, l'art. 263, co. 3, cod. civ. dispone che l'autore del riconoscimento può agire "*nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver*

Secondo l'orientamento più rigoroso, l'azione di stato, la cui *ratio* consiste nel sanare il contrasto esistente tra la realtà documentata nell'atto e quella del rapporto di filiazione, postulava la dimostrazione dell'assoluta impossibilità che il soggetto che avesse inizialmente compiuto il riconoscimento fosse, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio<sup>11</sup>.

Siffatto principio è stato recentemente ripensato dalla Suprema Corte, la quale ha sottolineato che “*stante la nuova disciplina introdotta dalle riforme del 2012 e 2013 in materia di filiazione – non essendo più attuali le ragioni che le avevano dato origine, sostanzialmente fondate sul disvalore di un concepimento al di fuori del matrimonio, e dunque sulla ritenuta natura confessoria del riconoscimento della susseguente nascita, assunta, appunto, come una “colpa” di chi lo aveva effettuato – la prova della “assoluta impossibilità di concepimento” non è diversa rispetto a quella che è necessario fornire per le altre azioni di stato, richiedendo il diritto vigente che sia il “favor veritatis” ad orientare le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento o disconoscimento della filiazione*”<sup>12</sup>.

Il problema giuridico è allora quello di individuare, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata<sup>13</sup>, quale sia il giusto bilanciamento tra *favor veritatis* e *favor minoris*, avendo quale obiettivo l'accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto, in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale<sup>14</sup>. In altri termini, pur a fronte di un accentuato sostegno da parte del legislatore nei riguardi della conformità dello *status* alla realtà della procreazione (come dimostra il progressivo

---

*ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento*”. Invece, come stabilisce il co. 4, negli altri casi l'impugnazione deve avvenire “*nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita*”.

<sup>11</sup> Così Cass., sez. I, 26 novembre 2003, n. 4462; Cass., sez. I, 10 luglio 2013, n. 17095; Cass. sez. I, 11 settembre 2015, n. 17970.

<sup>12</sup> In tal senso, Cass., sez. I, 14 dicembre 2017, n. 30122, con nota di E. DI MARTINO, *Impugnazione del riconoscimento del figlio di genitori non coniugati per difetto di veridicità*, in *Il familiarista*, 2018; ma cfr. anche Cass., sez. I, 10 luglio 2018, n. 18140; in senso contrario, cfr. Cass., sez. I, 11 settembre 2015, n. 17970. Per approfondire, cfr. E. ANDREOLA, *Il principio di verità nella filiazione*, in *Fam. e dir.*, n. 1/2015, 88 ss.

<sup>13</sup> Come osserva M. LUCIANI (*Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l'«interpretazione conforme a»*, in *federalismi.it*, 2007, 7), non si può “*leggere nella disposizione quello che non c'è, anche quando la Costituzione vorrebbe che vi fosse*”. Ma cfr. in particolare *id.*, *Interpretazione conforme a Costituzione*, in *Enc. Dir.*, Annali IX, Milano, Giuffrè, 2016, 391 ss.

<sup>14</sup> Si rinvia a Cass., sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26767, con nota di F. VALERIO, *L'interesse del minore prevale sull'esigenza di affermare la verità biologica*, in *Dir. e giust.*, n. 1/2017, 3 ss.; cfr. anche Cass., sez. I, 3 aprile 2017, n. 8617, con commento di A. DI LALLO, *Non è automatico il favor veritatis*, in *Dir. e giust.*, n. 60/2017, 2.



ampliamento in sede legislativa delle ipotesi di accertamento della verità biologica<sup>15</sup>), ad avviso di chi scrive il *favor veritatis* non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta, posto che l'art. 30 Cost.<sup>16</sup> – che costituisce un'applicazione del principio di sussidiarietà nell'ambito familiare<sup>17</sup> – non parrebbe aver attribuito un carattere indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale; anzi, nel disporre al quarto comma che “*la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità*”<sup>18</sup>, la Costituzione ha rimesso alla discrezionalità legislativa il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella biologica, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest'ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell'interesse del figlio<sup>19</sup>.

Seguendo tale logica, si è affermato che “*il favor veritatis è principio legislativo legittimamente perseguibile solo se e fino a quando coincidente con il c.d. favor minoris, e cioè con l'interesse del figlio al pieno sviluppo della propria persona, unico vero fondamento della responsabilità dei genitori affermata dal 1° co. dell'art. 30*”<sup>20</sup>.

A conferma delle osservazioni fin qui proposte, anche la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 127 del 2020, ha affermato che “*il giudice chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale concepito tramite maternità surrogata è sempre tenuto ad*

<sup>15</sup> Com'è noto, le contestazioni dello *status filiationis* nel nostro ordinamento sono disciplinate da azioni tipizzate (disconoscimento di paternità, impugnazione del riconoscimento, contestazione e reclamo dello stato di figlio), che costituiscono un numero chiuso. Sul punto, con riguardo al caso di contestazione della veridicità dell'atto di nascita, in presenza di figlia di madre surrogata all'estero, cfr. Trib. Roma, sez. I, 11 febbraio 2020, n. 3017.

<sup>16</sup> Si rinvia a E. LAMARQUE, *Art. 30*, in *Commentario alla Costituzione*, R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), vol. I, Torino, Utet, 2006, 622 ss.; A.M. SANDULLI, *Art. 30*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, G. Cian, G. Oppo e A. Trabucchi (a cura di), vol. I, Padova, Cedam, 1992, 35 ss.

<sup>17</sup> Così F. VARI, *Profili costituzionali dell'autonomia familiare*, in *Riv. AIC*, n. 4/2019, 177.

<sup>18</sup> A commento della norma in oggetto, su tutti, cfr. E. LAMARQUE, *Le norme e i limiti per la ricerca della paternità. Contributo allo studio dell'art. 30, quarto comma, della Costituzione*, Padova, Cedam, 1998; ID., *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Roma, Feltrinelli, 2016.

<sup>19</sup> Come ha osservato la Corte costituzionale, solo al legislatore “*è consentito di operare, anche in ragione dell'evolversi della coscienza collettiva, il necessario bilanciamento del rapporto tra tutela della appartenenza familiare e tutela della identità individuale*” (Corte cost., n. 7 del 2012). In quel caso il giudice delle leggi propendeva per il principio della “*tendenziale corrispondenza tra certezza formale e verità naturale*” (*ibid.*). Sui criteri che hanno guidato i costituenti rispetto al diritto di famiglia, cfr. C. ESPOSITO, *Famiglia e figli nella Costituzione italiana*, in *La Costituzione italiana. Saggi*, Padova, Cedam, 1954, 138; ma anche C. GRASSETTI, *I principii costituzionali relativi al diritto familiare*, in *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, P. Calamandrei e A. Levi (diretto da), Firenze, Barbera editore, 1950, 285 ss. Il quarto comma dell'art. 30 trova origine nella difesa dell'istituzione familiare da parte della componente cattolica, con il ruolo decisivo giocato da Umberto Merlin (cfr. seduta del 23 aprile 1947, in A.C., II, p. 1209).

<sup>20</sup> E. LAMARQUE, *Art. 30*, cit., 632-633. Cfr. anche Corte cost., nn. 112 del 1997, 216 del 1997, 170 del 1999.

*effettuare una valutazione comparativa tra interesse alla verità e interesse del minore*<sup>21</sup>. Deve dunque escludersi che l'accertamento della verità biologica e genetica dell'individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluto, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento; ragion per cui la suddetta Corte ha sottolineato che nell'attuale contesto giuridico l'equazione verità naturale/interesse del minore non è più predicabile in termini assoluti, dovendosi soppesare la verità della procreazione con l'interesse concreto del minore alla conservazione dello *status* di figlio; inoltre, tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto nel suddetto bilanciamento, la Corte costituzionale ha indicato la durata del rapporto instauratosi tra il minore e il genitore contestato, le modalità del concepimento e della gestazione, nonché *“la presenza di strumenti legali che consentano la costituzione di un legame giuridico col genitore contestato che, pur diverso da quello derivante dal riconoscimento, quale è l'adozione in casi particolari, garantisca al minore una adeguata tutela”*<sup>22</sup>.

Non è un caso che, ad esempio, una parte della giurisprudenza di merito abbia affermato che la rimozione dello *status* dei minori quali figli della coppia genitoriale dichiaratasi tale possa risultare contraria agli interessi dei medesimi, compromettendo la certezza della loro identità, con degli inevitabili riflessi negativi sulla loro personalità<sup>23</sup>.

Ovviamente, siffatti principi presuppongono l'assolvimento di un onere della prova piuttosto complesso, che si sviluppa in modo simile rispetto a quanto accade nell'istituto affine del disconoscimento della paternità, anch'esso mirante a rimuovere lo *status filiationis*; non vi sono infatti limitazioni probatorie, essendo ammissibile anche il ricorso a presunzioni semplici<sup>24</sup>, sebbene la consulenza tecnica immuno-ematologica (alla luce dell'elevatissimo margine di attendibilità dell'esame) costituisca senza dubbio lo strumento più idoneo per l'acquisizione della conoscenza

---

<sup>21</sup> Così Corte cost., n. 272 del 2017. In quel caso, successivamente alla trascrizione in Italia del certificato di nascita regolarmente formato all'estero di un bambino, riconosciuto come figlio naturale di una coppia di cittadini italiani che aveva fatto ricorso, all'estero, alla surroga di maternità, era stato instaurato un procedimento civile tra il curatore speciale del minore e la madre committente, di impugnazione del riconoscimento materno per difetto di verità; il Tribunale aveva accolto la domanda, sulla base del *favor veritatis*, ritenuto unico presupposto dell'azione ex art. 263 cod. civ.; la Corte d'appello, invece, aveva dubitato della legittimità costituzionale di tale norma, in quanto non contemplante l'interesse del figlio, che talvolta si esprime in senso contrario alla perdita del proprio stato, pur non veritiero.

<sup>22</sup> Corte cost., n. 272/2017 cit.

<sup>23</sup> Cfr. Trib. Roma, sez. I, 11 febbraio 2020, n. 2991; nello stesso senso, cfr. Trib. Napoli, 11 aprile 2013; Trib. Roma, 17 ottobre 2012; Trib. Firenze, 30 luglio 2015.

<sup>24</sup> Cfr. Cass., sez. I, 19 marzo 2002, n. 3976; Cass., 4 aprile 1978, n. 1507.

del rapporto di filiazione naturale<sup>25</sup>. Occorre inoltre tenere sempre presente che la materia in oggetto inerisce diritti costituzionalmente inviolabili e indisponibili, sui quali non è ammesso alcun tipo di negoziazione o rinuncia; pertanto, ad esempio, la mancata contestazione della madre naturale in ordine alla non paternità dell'autore del riconoscimento non può assumere alcuna valenza probatoria<sup>26</sup>.

### 3. La sentenza n. 127 del 2020: il criterio guida dell'immanenza dell'interesse del minore

Come anticipato, l'art. 263 cod. civ., anche nella formulazione adottata a seguito della riforma del diritto di famiglia, consente l'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento da parte del genitore che lo ha effettuato, dal figlio o da chiunque abbia interesse<sup>27</sup>, purché sussista un interesse concreto (di natura morale o patrimoniale), oltre che legittimo e attuale<sup>28</sup>.

Ciò posto, il giudice delle leggi, con la sentenza oggetto delle presenti riflessioni, ha giudicato la questione di legittimità costituzionale rilevante ai fini della definizione del giudizio *a quo*, ma al contempo infondata.

---

<sup>25</sup> Cfr. Cass., sez. I, 17 febbraio 2006, n. 3563, con nota di G. DOSI, *Falso riconoscimento di figli naturali: il tribunale dei minori ha carta bianca*, in *Dir. e giust.*, n. 14/2006, p. 12 ss.; allo stesso modo, cfr.: Cass., sez. I, 7 marzo 2018, n. 5491; Cass., sez. I, 14 dicembre 2017, n. 30122. Data la particolare valenza di tale accertamento, il rifiuto di sottoporvisi integra una scelta non coercibile ma suscettibile di esser valutata, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ. in modo tendenzialmente coerente con il grado di efficacia probatoria dell'esame, sempre che, tuttavia, il rifiuto stesso risulti aprioristico e ingiustificato (sul punto, cfr. anche Trib. Alessandria, 12 marzo 2018, n. 208). Secondo la giurisprudenza di merito, *“ai fini probatori, la cosiddetta analisi dei polimorfismi del DNA costituisce l'unico mezzo di prova diretto e non presuntivo della paternità e viene effettuata procedendo al confronto tra il profilo genetico del figlio con quello di entrambi i genitori; una volta individuate nel figlio le caratteristiche genetiche di provenienza materna, viene valutato se vi sia o meno corrispondenza con quelle di provenienza paterna e, in caso negativo, l'indagine si conclude con l'esclusione certa della paternità. Nel caso, invece, in cui venga accertata una compatibilità fra padre e figlio, viene determinata la percentuale di probabilità statistica che il soggetto in esame sia effettivamente il padre biologico”* (Trib. Spoleto, 7 agosto 2018, n. 673).

<sup>26</sup> Cfr. Cass., sez. I, 24 febbraio 2020, n. 4791.

<sup>27</sup> Secondo G. FERRANDO, *La filiazione naturale e la legittimazione*, cit., 200, la legittimazione all'impugnazione deve essere riconosciuta anche al pubblico ministero. Proprio con riferimento a un caso di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, la Suprema Corte ha osservato che *“al fine del rispetto della prescrizione relativa all'intervento obbligatorio del P.M. nei procedimenti civili riguardanti lo stato delle persone, non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nel corso delle udienze né che rassegni le proprie conclusioni, ma è sufficiente che egli sia stato informato mediante l'invio degli atti del giudizio e così posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna”* (Cass., sez. I, 26 marzo 2015, n. 6136).

<sup>28</sup> *Ex plurimis*, cfr. Cass., sez. I, 16 marzo 1994, n. 2515. Occorre ricordare che tra i legittimati attivi rientra certamente il Curatore speciale del minore (cfr. ad es. Cass., sez. I, 13 novembre 2015, n. 23290).



Preliminarmente, la Corte costituzionale ha sgombrato il campo dall'equivoco della asserita presunta disparità di trattamento (con riferimento all'art. 3 della Costituzione) dell'art. 263 cod. civ. rispetto all'art. 9, co. 1, della legge n. 40 del 2004 e ha statuito che quest'ultima norma, precludendo espressamente l'impugnazione ai sensi dell'art. 263 cod. civ. al coniuge o al convivente che abbia prestato il proprio consenso a tecniche di procreazione medicalmente assistita, riveste carattere eccezionale. Le due fattispecie non possono essere infatti paragonate, dato che *“mentre per la persona nata attraverso procreazione medicalmente assistita eterologa un eventuale accertamento negativo della paternità non potrebbe essere la premessa di un successivo accertamento positivo della paternità biologica, stante l'anonimato del donatore di gameti e l'esclusione di qualsiasi relazione giuridica parentale con quest'ultimo”*<sup>29</sup>, viceversa, *“nel caso del falso riconoscimento esiste un genitore biologico, la cui responsabilità può venire in gioco”*<sup>30</sup>. Dunque, a differenza della procreazione medicalmente assistita eterologa, la disciplina del rapporto di filiazione rimane connessa all'esistenza di un rapporto biologico tra il nato e i genitori.

Al contempo, il giudice delle leggi ha reputato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 cod. civ. (anche) con riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, ritenendo definitivamente superata la concezione tradizionale che in passato veniva offerta dalla Suprema Corte, fondata sull'assoluta prevalenza dell'interesse pubblicistico all'accertamento della verità rispetto ad ogni altro interesse con esso confliggente, compreso il diritto all'identità sociale del soggetto riconosciuto.

Piuttosto, si osserva nella pronuncia in esame, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale *“ha portato a negare l'assoluta preminenza del favor veritatis e ad affermare la necessità della sua ragionevole comparazione con altri valori costituzionali”*<sup>31</sup>; del resto, il menzionato art. 30, quarto comma, della Costituzione ha demandato alla legge il potere di fissare i limiti e le condizioni per far valere la genitorialità biologica rispetto a quella legale, attribuendo preminenza al consenso alla genitorialità, con l'assunzione della correlata responsabilità. Non è del resto un caso se il novellato art. 263 cod. civ. abbia introdotto dei termini rigorosi per la proposizione dell'impugnazione dei legittimati diversi dal figlio, a conferma della *“volontà di tutelare gli interessi del figlio, evitando il*

<sup>29</sup> Corte cost., n. 127 del 2020, n. 3.2 Cons. in dir.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*, n. 4.2.1 Cons. in dir.

*protrarsi di un'incertezza potenzialmente lesiva della solidità degli affetti e dei rapporti familiari*<sup>32</sup>.

In altri termini, il giudice delle leggi ha tenuto conto dell'evoluzione in atto, non solo sul piano della normazione, ma anche sul versante di una giurisprudenza che non è più a geometria variabile, ma considera quale *porro unum* l'immanenza dell'interesse del figlio (soprattutto se minore) nell'ambito delle azioni volte alla rimozione dello *status*. Il giudice del merito sarà allora chiamato a valutare: se l'interesse a far valere la verità da parte di chi agisce ai sensi dell'art. 263 cod. civ. sia superiore a quello del soggetto riconosciuto; se l'azione in esame sia effettivamente idonea a realizzarlo; se vi sia un interesse pubblico alla verità e, soprattutto, se quest'ultimo prevalga su quello del minore.

Alla luce delle predette considerazioni, la Corte costituzionale ha affermato che nell'ipotesi di impugnazione del riconoscimento consapevolmente falso da parte del suo autore, *“il bilanciamento tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata e non può implicare ex se il sacrificio dell'uno in nome dell'altro”*<sup>33</sup>. È pertanto necessario comparare gli interessi in gioco e valutare nel caso concreto i presupposti della domanda di rimozione dello *status*, mettendo sulla bilancia *in primis* il diritto all'identità personale del figlio (inevitabilmente correlato ai legami instauratisi nella famiglia) e poi ulteriori variabili, quali: la durata del rapporto di filiazione; l'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore; il legame del soggetto riconosciuto con l'altro genitore e la possibilità di instaurare siffatto legame con il genitore biologico. Dunque, non è possibile ricondurre una questione così rilevante e ricca di implicazioni sui diritti inviolabili dell'individuo a una semplice e aprioristica alternativa tra vero o falso.

#### **4. Una conclusione: interesse pubblico e *best interests of the child***

Alla luce di quanto sinora esposto, può sostenersi che l'orientamento dominante, confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza in commento, tiene conto dell'evoluzione sociale e

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*, n. 4.3 Cons. in dir

normativa in atto, che ha portato la dimensione sostanziale degli affetti a prevalere – sia pure a certe condizioni – su quella formale della verità.

Si tratta del resto di un'interpretazione evolutiva che si colloca nel pieno rispetto dell'art. 2 della Costituzione e dei diritti fondamentali dell'individuo, dato che la comunità familiare da sempre rappresenta la formazione sociale per eccellenza nell'ambito della quale la personalità dell'individuo trova la sua massima realizzazione<sup>34</sup>. Come è stato affermato, essa costituisce infatti quella “*cellula di base che concorre assieme alle altre formazioni sociali a determinare il tessuto sociale del paese*”<sup>35</sup>.

Deve allora oramai ritenersi definitivamente superato il principio scolpito nella Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al codice civile del 1942, secondo cui “*ogni falsa apparenza di stati deve cadere*”<sup>36</sup>. Al contrario, l'interesse pubblico alla verità biologica non è più predominante rispetto all'interesse del privato, specie se minore.

Siffatti principi (con particolare riguardo a quello dei *best interests of the child*<sup>37</sup>, affermato per la prima volta dall'ONU nella Dichiarazione dei diritti dei fanciulli del 1959) sono oramai ampiamente consolidati anche nell'ambito della normativa internazionale e dell'Unione europea<sup>38</sup>. A quest'ultimo proposito, già l'art. 3, §1, della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo<sup>39</sup> dispone che in “*tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi,*

<sup>34</sup> I diritti della persona nell'ambito familiare devono considerarsi inviolabili. Cfr. E. ROSSI, art. 2, in *Commentario alla Costituzione*, R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), vol. I, Torino, Utet, 46. Del resto, come ha statuito in più occasioni la Corte costituzionale, la famiglia rappresenta quella formazione sociale per eccellenza che consente la promozione dello svolgimento della personalità degli esseri umani (cfr. ad es. Coste cost., n. 494 del 2002).

<sup>35</sup> I. NICOTRA, *Introduzione. La famiglia in “divenire”. Dinanzi ad un legislatore “fuori tempo massimo”*, in *La famiglia davanti ai suoi giudici*, F. Giuffrè, I. Nicotra (a cura di), Atti del Convegno dell'Associazione “Gruppo di Pisa”, Napoli, Editoriale Scientifica, IX. Secondo l'A., il *favor veritatis* deve essere perseguito dal legislatore fino a quando trovi coincidenza con il *favor minoris* (ult. op. cit., XXIX). Ma cfr. anche F. BIONDI, *Quale modello costituzionale*, in *La famiglia davanti ai suoi giudici*, cit., 3 ss. Come osserva F. PATERNITI, *Lo status costituzionale dei figli*, *ibid.*, 115, l'art. 263 c.c. “*offre maggiore stabilità anche allo status di quei figli che – nati al di fuori del matrimonio – sono stati riconosciuti, così orientandosi nel senso di rafforzare il diritto alla identità personale degli stessi figli*”.

<sup>36</sup> Il testo della Relazione ministeriale può essere consultato sul sito del Consiglio nazionale forense: <https://www.consiglionazionaleforense.it/>

<sup>37</sup> Per approfondire la questione della poliedrica declinazione del principio in esame e le sue implicazioni, cfr. F. PATERNITI, *Figli e ordinamento costituzionale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019; ma cfr. anche E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, cit., spec. 54 ss.

<sup>38</sup> Si rinvia ai contributi di E. LAMARQUE, *I diritti dei figli*, in *I diritti in azione*, M. Cartabia (a cura di), Bologna, Il Mulino, 2007, 287 ss. e S. NINATTI, *Il diritto alla vita familiare all'esame della Corte di giustizia*, *ibid.*, 243 ss.

<sup>39</sup> Si tratta di un trattato stipulato a New York il 20 novembre 1989, ratificato e reso esecutivo dall'Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176.

*l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente*". Allo stesso modo, l'art. 24, co. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede che *"tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente"*.

Anche la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli all'art. 1, co. 1, mira a *"promuovere, nell'interesse superiore dei fanciulli, i diritti degli stessi, a concedere loro diritti procedurali ed agevolarne l'esercizio; vigilando affinché possano, direttamente o per il tramite di altre persone o organi, essere informati ed autorizzati a partecipare alle procedure che li riguardano dinnanzi ad un'autorità giudiziaria"*.

Più recentemente, l'Unione europea ha ribadito i predetti principi con il Regolamento n. 1111 del 2019, che afferma il criterio della preminenza dell'interesse del minore quale regola giuridica che ogni autorità giurisdizionale è tenuta ad applicare<sup>40</sup>.

Sotto altro versante, l'art. 8 della CEDU, pur non contenendo un esplicito riferimento all'interesse del minore, tutela la vita privata e familiare, privilegiando il principio della stabilità dell'identità personale<sup>41</sup>. Non è un caso se in svariate occasioni la Corte di Strasburgo abbia sanzionato – proprio in virtù del predetto art. 8 – il mancato riconoscimento giuridico di vincoli affettivi consolidati nel tempo<sup>42</sup>. Secondo la Corte europea, si tratta di questioni di fatto, dipendenti dall'esistenza di legami personali stretti<sup>43</sup>, nell'ambito delle quali la norma intende proteggere l'individuo *"contro eventuali ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici"*<sup>44</sup>, generando una serie di obblighi positivi inerenti un'effettiva tutela della vita familiare.

Come anticipato, siffatta logica permea non solo l'ordinamento sovranazionale, ma anche quello interno, così che il giudice di merito ha il compito di valutare nel caso concreto se l'applicazione delle norme di legge sia idonea a garantire il giusto equilibrio tra l'interesse pubblico e i diversi

---

<sup>40</sup> Il regolamento in questione è *"relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori"*. Esso è stato adottato il 25 giugno 2019 dal Consiglio UE e sostituirà, a partire dal 1° agosto 2022, il regolamento n. 2201/2003, che tuttora costituisce la pietra angolare della cooperazione giudiziaria nelle questioni familiari nell'Unione europea.

<sup>41</sup> Cfr. S. SILEONI, *L'autodeterminazione del minore tra tutela della famiglia e tutela dalla famiglia*, in *Quad. cost.*, n. 3/2014, 611.

<sup>42</sup> Ad es., cfr. X., Y. e Z. c. Regno Unito, sentenza del 22 aprile 1997; *Moretti e Benedetti c. Italia*, sentenza del 27 aprile 2010; *Grande Camera X e altri c. Austria*, sentenza del 19 febbraio 2013.

<sup>43</sup> Così sempre la Corte EDU in *Marckx c. Belgio*, sentenza del 13 giugno 1979; ma anche in *K. e T. c. Finlandia*, sentenza n. 25702 del 1994.

<sup>44</sup> *Moretti e Benedetti c. Italia*, sentenza del 27 aprile 2010, cit.

interessi privati in gioco. È proprio qui che si cela il carattere ancipite del principio dei *best interests of the child*<sup>45</sup>, nella costante dicotomia tra la rigidità della legge e la flessibilità delle decisioni giurisdizionali<sup>46</sup>.

La Costituzione italiana non contiene un riferimento esplicito a tale principio, ma una serie di norme che si occupano della posizione del minore, dalle quali il giudice delle leggi ha dedotto il più volte richiamato criterio del *favor minoris*, declinandolo – a seconda delle circostanze e comunque sempre al singolare – come “prevalente”, “preminente”, “superiore”, “esclusivo”<sup>47</sup>.

Certamente, vi sono delle fattispecie la ponderazione tra gli interessi in gioco viene già effettuata a monte dalla legge: si pensi al caso della maternità surrogata<sup>48</sup>, che – si è detto – “*offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane*”<sup>49</sup>, o al menzionato divieto di disconoscimento a seguito di fecondazione eterologa<sup>50</sup>. Ve ne sono invece delle altre, quali appunto il giudizio sulla rimozione di uno *status* già riconosciuto, in cui invece la soluzione non è (più, a differenza del passato) univoca.

Con la sentenza n. 127 del 2020 la Corte ha ribadito l’illegittimità di ogni automatismo, individuando i parametri chiamati a fondare il giudizio di bilanciamento. Infatti, a differenza delle ipotesi in cui il legame di filiazione non sia ancora giuridicamente riconosciuto, dove è certamente possibile operare ricorrendo a categorie generali e astratte, quali ad esempio la violazione del principio dell’ordine pubblico nel caso della maternità surrogata<sup>51</sup>, il giudizio di cui all’art. 263 cod.

---

<sup>45</sup> Tale principio informa tutta la normativa a tutela del fanciullo e mira a far sì che le pronunce giurisdizionali siano rivolte a promuovere il benessere psicofisico del bambino e a privilegiare l’assetto di interessi più favorevole a una sua crescita e maturazione equilibrata e sana.

<sup>46</sup> Cfr. E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, cit., spec. 16 e 65 ss.

<sup>47</sup> Ad es., cfr. Corte cost., nn. 182 del 1988, 536 del 1989 e 106 del 1990.

<sup>48</sup> Cioè quella forma di procreazione assistita in cui una donna provvede alla gestazione per conto di una o più persone, che saranno il genitore o i genitori del nascituro. L’art. 12, co. 6 della l. 19 febbraio 2004, n. 40 che assoggetta a sanzione penale “*chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità*”.

<sup>49</sup> Così la Corte costituzionale con la richiamata sent. n. 272 del 2017.

<sup>50</sup> Si tratta dell’art. 9 della l. n. 40/2004 cit. Si rinvia alla nota 3.

<sup>51</sup> Cfr. Cass., Sez. Un., 8 maggio 2019, n. 12193. Le Sezioni Unite, partendo dal presupposto teorico che la nozione di ordine pubblico comprende non solo i principi fondamentali della Costituzione e delle fonti internazionali, ma pure “*il modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti*”, concordano con l’orientamento seguito da Cass., 11 novembre 2014, n. 24001, secondo cui la norma che vieta la surrogazione di maternità è una regola di ordine pubblico, perché posta a tutela della dignità umana della gestante e dell’adozione. La Suprema Corte, inoltre, condivide il giudizio espresso dalla Corte Costituzionale (cfr. la più volte richiamata sent. n. 272 del 2017), in virtù del quale con tale divieto il legislatore ha sottratto al giudice ogni possibilità di bilanciamento tra interesse del minore e

civ. si riverbera sul diritto all'identità di minori già (in molti casi, da diversi anni) riconosciuti, con la conseguente necessità di un giudizio concreto. Del resto, proprio alla luce dell'art. 2 della Costituzione, il diritto soggettivo – assoluto e personalissimo – all'identità è funzionale all'affermazione della singolarità e dell'unicità di ciascun essere umano, costituendo il fulcro di una costellazione di valori costituzionali (dalla dignità dell'individuo ai diritti della personalità) tra loro inestricabilmente connessi.

---

principio di verità, fornendo prevalenza in ogni caso a quest'ultimo, che riveste natura pubblica perché volto a impedire una pratica che offende in modo intollerabile la dignità della donna.